



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
corata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)



SETTORE III
Istruzione, Inclusione e Benessere Sociale

MODALITA' E CRITERI PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 251 del 18.09.2003
Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 124 del 01.04.2004
Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 315 del 16.09.2004
Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 50 del 23.02.2006
Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 107 del 23.03.2006
Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 292 del 13.09.2007
Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 19 del 05.02.2009
Modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 17 del 03.02.2011
Modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 131 del 19/06/2014
Modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 115 del 07/06/2022

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 NOTA INTRODUTTIVA

1. Le norme contenute nel presente documento per la gestione operativa del Servizio di Asilo Nido vengono definite nel rispetto del Regolamento di Gestione dell'Asilo Nido Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 9 aprile 2003 con deliberazione n. 82 e concorrono a garantire il corretto funzionamento della struttura in modo da offrire una risposta adeguata e funzionale alle esigenze dei nuclei familiari presenti nel territorio.
2. Considerata l'importanza del servizio che avvia la sua attività per garantire una adeguata risposta ai bisogni delle famiglie residenti e ritenuto che lo stesso debba diventare un punto di riferimento tra i servizi per minori, l'Amministrazione Comunale intende che il Nido debba avere una propria denominazione.
3. Accertata la preferenza espressa dalle famiglie residenti e interessate al servizio, attraverso una indagine mirata con somministrazione di questionari, l'Amministrazione Comunale assegna all'Asilo Nido la denominazione "Il nido dei Cuccioli".

Art. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Asilo Nido i genitori dei bambini residenti nel Comune di S. Donà di Piave, nei Comuni convenzionati, come previsto dall'art. 8 comma 5 del Regolamento Comunale di Gestione dell'Asilo Nido, e in altri comuni del territorio.
2. Le domande di prima iscrizione o le conferme per l'anno educativo successivo, ai fini della stesura della graduatoria, devono essere presentate dal 1° Marzo al 30 Aprile. Per domande pervenute successivamente a tale data, solo in caso di esaurimento della graduatoria, verrà definita una nuova graduatoria.
3. La domanda presentata dai genitori dei minori già frequentanti il Nido, nei tempi previsti dal comma precedente, viene considerata riconferma del posto e non prevede il pagamento di un'ulteriore quota di iscrizione.
4. Qualora il numero delle domande d'iscrizione pervenute non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili con bambini di età corrispondente a quella stabilita dall'art.11 comma 8, le iscrizioni rimarranno aperte fino alla copertura dei posti disponibili corrispondenti per fascia di età, ordinate secondo i criteri di priorità indicati di seguito per la formulazione delle graduatorie.
5. All'atto dell'iscrizione verrà richiesto il versamento di € 94,00 come caparra, salvo importo diverso stabilito con Delibera di Giunta Comunale, da considerarsi quale anticipo sull'ultima retta di frequenza al nido. L'importo non verrà defalcato dall'ultima retta se il bambino terminerà anticipatamente rispetto al 30 giugno o rispetto al termine indicato nella domanda di iscrizione.

Tale quota verrà restituita, su richiesta scritta:

- in caso di rinuncia scritta comunicata entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
- qualora l'inserimento non venga attuato entro l'anno educativo (settembre – giugno) per mancanza di posti.

Art. 3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Le domande per il servizio devono essere redatte su apposito modulo disponibile presso la segreteria dell'Asilo Nido, l'Ufficio Servizi Sociali del comune e scaricabile da Internet sul sito www.sandonadipiave.net nel quale è pure consultabile anche il presente documento, di cui dovrà esserne data assicurazione, nella domanda stessa, di presa visione e conoscenza.
2. La domanda di iscrizione, al fine dell'attribuzione del punteggio di precedenza, deve contenere la seguente documentazione:
 - a) attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare (rilasciabile da INPS, C.A.A.F. abilitati, Servizi sociali del Comune di San Dona' di Piave);
 - b) documentazione rilasciata dalla competente Commissione sanitaria, qualora nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidità superiore al 65% o una persona non autosufficiente con invalidità riconosciuta del 100%;

- c) ogni documento ritenuto necessario al fine di evidenziare la situazione psico sociale e familiare per l'attribuzione del punteggio di precedenza.
- d) una dichiarazione su modello tipo di autocertificazione che attesti la presenza/assenza di patologie del bambino.
3. L'Amministrazione si riserva di operare controlli sulle dichiarazioni presentate. Il riscontro di dichiarazione non veritiera comporta la decadenza della domanda e la conseguente esclusione dalla graduatoria, oltre alle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
4. In assenza della documentazione richiesta, non sarà possibile procedere all'attribuzione del punteggio di precedenza e, pertanto, il minore sarà collocato all'ultimo posto della graduatoria.

Art. 4 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Il gestore del servizio, in collaborazione con il Comitato di Gestione, provvede alla verifica delle domande e alla formazione della graduatoria di merito entro il 15 Maggio. Ogni modifica delle modalità di frequenza sarà valutata dall'equipe educativa, diverrà operativa dal mese successivo all'accoglimento e comunicata al primo incontro utile del Comitato di Gestione.
2. All'atto dell'iscrizione i minori saranno suddivisi in due graduatorie. Alla prima, denominata Lattanti, saranno iscritti i minori di età compresa tra i 6 mesi e i 12 mesi e alla seconda, denominata Divezzi, saranno iscritti i minori di età compresa tra i 13 mesi e i 36 mesi, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
3. Analogamente saranno formate graduatorie, come dal comma 2, anche per i minori provenienti da comuni convenzionati o dagli altri comuni del territorio.
4. Le domande presentate saranno collocate nelle graduatorie di merito, al fine dell'inserimento al Nido, con l'attribuzione dei punteggi di priorità previsti nelle tabelle di sotto riportate. Il punteggio, quindi, è determinato dalla somma dei punti assegnati al minore per la composizione del nucleo familiare, per l'attività lavorativa dei genitori e per la condizione psico-sociale ed economica della famiglia.

CRITERI DI PRECEDENZA

		Composizione del nucleo familiare
Punti	20	Situazione familiare con particolare riferimento all'assenza di uno o entrambi i genitori, al numero di componenti e ad ogni altro elemento significativo al fine dell'individuazione del bisogno sociale:
Punti	15	- assenza di entrambi i genitori
Punti	10	- presenza del solo genitore (vedovo, nubile con figlio riconosciuto da un solo genitore o con altro genitore detenuto) nel nucleo familiare
Punti	7	- presenza di un unico genitore separato legalmente nel nucleo familiare
Punti	5	- per ogni altro figlio di età uguale o inferiore ai tre anni
Punti	2	- presenza nel nucleo familiare di componente portatore di handicap con invalidità superiore al 65% o persona non autosufficiente con invalidità riconosciuta del 100%
		- per ogni altro figlio minore di età superiore a 3 anni presente nel nucleo familiare

		Attività lavorativa o studio dei genitori
Punti	7	Per ogni genitore o esercente la paternità (presente nel nucleo familiare) che presta attività lavorativa dipendente o autonoma
Punti	4	Per ogni genitore studente di corsi regolari con l'obbligo di frequenza
Punti	2	Per attività lavorativa o di studio dei genitori svolta oltre i 30 km dalla sede dell'asilo nido
Punti	1	Per ogni genitore studente di corsi regolari senza l'obbligo di frequenza.

		Condizione socio economica
Punti	7	Per nucleo familiare con ISEE minima di € 4.000,00.- dai quali si detrae a scalare 0,5 punti ogni € 1.000,00.- di ISEE in più.

Approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 251 del 18.09.2003 Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 124 del 01.04.2004 Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 315 del 16.09.2004 Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 50 del 23.02.2006 Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 107 del 23.03.2006 Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 292 del 13.09.2007 Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 19 del 05.02.2009 Modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 17 del 03.02.2011 Modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 131 del 19/06/2014

Modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 115 del 07/06/2022

5. La graduatoria è formulata inserendo ai primi posti i bambini con punteggi maggiori. A parità di punteggio, sono collocati primi in graduatoria:

- i bambini in affidamento familiare documentato.

Come previsto dal Piano Family Audit approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 206

del 22/12/2020 due posti sono riservati ai figli di dipendenti del Comune di San Donà di Piave

6. Hanno inoltre titolo di precedenza all'ammissione:

- i fratelli/sorelle di bambini già frequentanti e iscritti;
- i bambini disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale, residenti nel Comune e segnalati dagli Uffici di Servizio Sociale (giustificata da opportuna relazione-proposta), in presenza della disponibilità di posti, indipendentemente dalla collocazione o meno nelle graduatorie, fino ad un massimo di 4 posti.

7. Esaurite le domande di ammissione dei residenti e dei minori residenti nei comuni convenzionati, possono essere ammessi al Nido i bambini residenti in altri comuni con le stesse modalità e criteri dei bambini abitanti nel Comune di San Donà, salvo quanto previsto per il pagamento della retta di frequenza per i minori non residenti.

Art. 5 BAMBINI CON DISABILITA'

1. Per l'ammissione all'Asilo Nido di bambini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, i quali ai sensi del regolamento - art. 10 comma 3 - hanno in ogni caso priorità di ammissione, fino ad un massimo di due posti, l'Amministrazione Comunale, attraverso il gestore del Servizio, garantisce, se necessario ed in relazione ai singoli casi, il potenziamento del personale educatore di sostegno e la richiesta all'Az. ULSS di assistenti di sostegno, secondo le disposizioni vigenti e in particolare della Legge 5.02.1992 n. 104.
2. L'Az. ULSS sarà interessata affinché provveda alle esigenze di tali bambini per gli interventi dell'équipe socio sanitaria di base e, per i casi che lo richiedano, anche per gli interventi di specialisti terapeutici e riabilitativi.
3. Il piano di inserimento di un minore portatore di handicap, predisposto di concerto tra i servizi territoriali, l'équipe educativa del Nido e i genitori, potrà prevedere una deroga rispetto ai limiti di età al fine di consentire un corretto inserimento nella scuola dell'infanzia.

Art. 6 RINUNCIA AL POSTO DISPONIBILE

1. La mancata accettazione scritta dell'inserimento del minore nei termini concordati senza comprovata e grave motivazione, comporta la decadenza della domanda e implicita rinuncia al servizio.

Art. 7 PERIODO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. L'iscrizione del bambino decorre dal primo giorno di frequenza, indipendentemente dal tempo di presenza nella giornata e, quindi, comprende anche il periodo dell'inserimento e termina, di norma, al compimento del terzo anno di età. La frequenza, oltre il 3° anno, successivamente al 31 dicembre, riguarderà unicamente il completamento dell'anno educativo in corso.

Art. 8 VARIAZIONE DI RESIDENZA

1. Nel caso in cui intervenga una variazione di residenza, la stessa dovrà obbligatoriamente essere comunicata e la retta sarà rideterminata così come applicata per i non residenti a partire dalla data di trasferimento in altro Comune.

CAPO II° ORGANIZZAZIONE DEL NIDO

Art. 9 TIPOLOGIA DI FREQUENZA AL NIDO

1. I bambini possono essere inseriti all'Asilo Nido con i seguenti orari:

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 7.30 - 12.15 | mezza giornata senza refezione |
| 7.30 - 13.15 | nido corto con refezione |
| 7.30 - 16.30 | nido |
| 7.30 - 18.00 | giornata intera |

Approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 251 del 18.09.2003 Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 124 del 01.04.2004 Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 315 del 16.09.2004 Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 50 del 23.02.2006 Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 107 del 23.03.2006 Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 292 del 13.09.2007 Modificato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 19 del 05.02.2009 Modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 17 del 03.02.2011 Modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 131 del 19/06/2014

Modificato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 115 del 07/06/2022

2. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, sentito il Comitato di Gestione, si riserva la possibilità della completa apertura del servizio nel giorno di sabato (fino alle 12.30 senza pasto) e nelle prime 2 settimane di Agosto.

Art. 10 CALENDARIO E ORARIO DI FUNZIONAMENTO

1. Il calendario di funzionamento dell'Asilo Nido viene stabilito dalla Giunta Comunale sentiti il Comitato di Gestione, il Soggetto gestore del servizio, in relazione alle esigenze delle famiglie, alle disponibilità finanziarie e di personale.
2. I primi 15 giorni di avvio dell'anno educativo vengono considerati di ambientamento, per cui l'orario di frequenza potrà essere ridotto alle ore del mattino.

Art. 11 AMMISSIONI AL NIDO

1. Le ammissioni, all'inizio dell'anno educativo, avverranno secondo il calendario stabilito dal Coordinatore del Servizio d'intesa con i genitori.
2. I tempi dell'inserimento non potranno essere ritardati o deferiti se non per esigenze operative interne all'Asilo Nido o per motivi connessi allo stato di salute del bambino. In presenza di ritardi di altra natura si procederà all'inserimento del bambino in posizione successiva nella graduatoria.
3. Tenute presenti le esigenze di adattamento dei bambini, delle famiglie e di funzionalità del servizio, gli inserimenti vengono effettuati in relazione alla disponibilità dei posti, in periodi programmati.
4. Qualora un bambino non si presentasse alla data stabilita per il primo inserimento a causa di giustificati motivi relativi a ricovero ospedaliero, malattie infettive superiori agli 8 giorni di calendario o altre situazioni documentate da specialisti medico-psico-pedagogici o altre gravi comprovate cause familiari, saranno contattati in ordine di graduatoria gli altri bambini e il bambino assente sarà collocato all'ultimo posto degli ammessi. Trascorso un ulteriore mese, con pagamento della retta, senza possibilità di inserimento per gli stessi motivi, il bambino perde il diritto al posto. Per casi eccezionali si può derogare a tale norma, sempre con pagamento della retta, su autorizzazione del Coordinatore del Servizio d'intesa con il Comitato di Gestione.
5. Nel caso di inserimento correlato ad un unico posto disponibile o che esso si riferisca all'ultimo bambino della graduatoria degli ammessi, il mantenimento del posto per gli anzidetti giustificati motivi viene assicurato, con pagamento della retta fino al 60° giorno della data prevista per l'inserimento.
6. In assenza dei predetti giustificati motivi la mancata presentazione alla data stabilita per l'inserimento costituisce rinuncia al posto.
7. L'inserimento va effettuato preferibilmente con uno dei genitori. Alla riapertura dell'anno educativo o in caso di assenza prolungata, la frequenza verrà ripresa con gradualità secondo le indicazioni del Coordinatore del Servizio.
8. Le ammissioni al Nido avvengono per sezioni corrispondenti alle fasce d'età dei bambini, di norma, nei limiti numerici sotto indicati:
sezione lattanti da 6 mesi a 12 mesi n. 12 bambini
sezione divezzi da 13 mesi a 36 mesi n. 48 bambini
La sezione semidivezzi potrà essere composta dai minori di età compresa dai 16 mesi ai 24 mesi di età.
9. Qualora le singole graduatorie non coprano i posti disponibili sarà possibile attingere i nominativi dei minori da inserire dalle altre graduatorie, fino ad esaurimento dei posti.
10. La permanenza all'Asilo Nido del bambino che compie i tre anni di età nel periodo gennaio – luglio è consentita sino al termine dell'anno educativo in corso.
11. Al momento dell'ammissione al nido dovranno essere stati ottemperati gli obblighi previsti dalle vigenti normative sanitarie.
Il mancato adempimento ai suddetti obblighi comporta la sospensione dell'inserimento.

Art. 12 AMBIENTAMENTO

1. L'inserimento al Nido, di norma, avviene gradualmente nell'arco di due settimane, prevedendo una presenza sempre maggiore del bambino fino al raggiungimento dell'orario completo.
2. Uno dei genitori, o eccezionalmente un adulto significativo per il bambino, è tenuto ad essere presente almeno la prima settimana, coadiuvando il personale educativo al fine di conseguire il migliore adattamento del bambino al Nido.

3. Eventuali prolungamenti dei tempi d'inserimento dovranno essere concordati opportunamente tra il Coordinatore del servizio, gli educatori e i genitori del minore.

Art. 13 FORMAZIONE DEI GRUPPI

1. I bambini sono inseriti in gruppi omogenei in relazione all'età ed al loro sviluppo psico-motorio, favorendo l'interscambio tra gruppi, al fine di soddisfare le esigenze dei bambini stessi, sulla base della programmazione delle attività.
2. Nella composizione dei gruppi, potranno essere apportate delle modifiche agli stessi in relazione alle esigenze emergenti sul territorio ed alle richieste di ammissione alle sezioni composte da gruppi eterogenei, gruppi di part time ecc, previa programmazione nel progetto educativo del Nido.
3. L'azione educativa e didattica per i gruppi viene programmata dal Coordinatore del Nido e dal personale educativo sulla base dei principi e criteri psico pedagogici e funzionali individuati di concerto con il Comitato di Gestione.
4. Il personale educativo, pur seguendo in prevalenza uno dei gruppi, svolge la propria attività in collaborazione, secondo modelli organizzativi ed educativi programmati e stabiliti di concerto con il Coordinatore del Nido.

Art. 14 DIMISSIONI

1. Le dimissioni volontarie dovranno essere date in forma scritta con almeno 15 giorni di anticipo, diversamente nel computo della retta di frequenza verrà comunque compreso un periodo ulteriore di 15 giorni.
2. Quando si verificano prolungate assenze ingiustificate o inadempienze rispetto al pagamento della retta mensile, la dimissione può essere decisa dal Comitato di Gestione d'intesa con il Coordinatore del Nido.
3. Sono motivo di dimissione anticipata del bambino dalla frequenza dell'Asilo Nido:
 - a) l'inosservanza di norme regolamentari e di funzionamento dell'Asilo Nido;
 - b) l'assenza non giustificata oltre il 15° giorno consecutivo di calendario;
 - c) l'assenza per oltre 30 giorni consecutivi di calendario, non tempestivamente comunicata per iscritto entro 5 giorni, dovuta a ricoveri ospedalieri, ferie certificate o ad altre situazioni documentate da specialisti medico-psico-pedagogici;
 - d) il mancato pagamento della retta;
 - e) la presentazione di dichiarazioni e documentazioni non veritiere concernenti l'ammissione e la frequenza all'Asilo Nido.
4. Il provvedimento di dimissione anticipata è adottato dal Dirigente del Settore Sociale del Comune, su segnalazione scritta del Comitato di Gestione e del Coordinatore del Nido.
5. La non fruizione del servizio nel mese di Agosto non comporta la perdita del diritto al posto per l'anno educativo successivo.
6. Nel caso di dimissioni anticipate o volontarie non viene restituita la quota di iscrizione, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 5.

Art. 15 RIAMMISSIONI AL NIDO

1. L'assenza, sia per motivi familiari che per malattia, deve essere comunicata immediatamente al personale del Nido, anche telefonicamente.
2. In caso di malattia infettiva va immediatamente avvisato il Coordinatore del Nido che, sentita l'Az. ULSS, farà adottare le opportune misure di profilassi.
3. Se al momento dell'accoglienza del bambino il Coordinatore del Nido rileva un evidente stato di malessere del bimbo, il genitore o la persona autorizzata all'accompagnamento, è tenuto a ritirarlo immediatamente.

Art. 16 ACCOGLIENZA E RITIRO DAL NIDO

1. Nell'ambito dell'orario di apertura del Nido, sono individuate specifiche fasce orarie per la consegna e il ritiro dei bambini, che dovranno essere scrupolosamente rispettate salvo eventuali documentate necessità della famiglia da valutare in accordo con il gestore.
2. I bambini vengono accolti al Nido dalle ore 7.30 alle ore 9.00. Considerata l'importanza dell'accoglienza e la programmazione delle attività giornaliere non sarà possibile accogliere i bambini oltre l'orario prescritto.

3. Il ritiro del bambino dal Nido deve essere garantito da un familiare. L'eventuale consegna del minore a persona estranea deve essere preventivamente autorizzata per iscritto da uno dei genitori o, in caso di urgenza, preventivamente comunicata al personale del Nido telefonicamente.

Art. 17 ALIMENTAZIONE

1. Le diete del Nido, differenziate per età, devono essere predisposte, a cura del Gestore del Servizio, da un esperto in scienze dell'alimentazione ed approvate dalla locale Azienda ULSS, secondo la vigente normativa e, in ogni caso, devono prevedere l'utilizzo esclusivo di alimenti non contenenti prodotti geneticamente modificati e conformi alle disposizioni del D.P.R. 7 aprile 1999, n°128.
2. Su richiesta dei genitori e su presentazione di specifico certificato medico, potranno essere predisposte diete speciali per minori affetti da particolari patologie che richiedano l'adozione di un'alimentazione specifica e diversificata. Potrà essere, inoltre, richiesta una particolare alimentazione per motivi religiosi. Non è possibile sostituire le pietanze del menù con delle alternative per sole ragioni di preferenza.
3. L'assemblea dei genitori dei bambini iscritti / frequentanti, nomina annualmente al suo interno, un genitore con la funzione di referente per il servizio mensa. Il genitore nominato ha accesso ai locali della cucina e dell'asilo nido.

CAPO III°

DETERMINAZIONE RETTA DI FREQUENZA

Art. 18 DETERMINAZIONE DELLA RETTA

1. La retta è costituita da una quota fissa mensile, pari al 90% della retta totale, che deve essere corrisposta mensilmente indipendentemente dalla frequenza e da una quota giornaliera, pari al 10% dell'importo totale, che viene corrisposta in relazione alle effettive giornate di presenza, rapportate ai giorni di effettiva apertura del mese, del bambino al Nido.
2. L'Amministrazione comunale, sulla base del costo del servizio per utente, stabilisce con proprio provvedimento:
 - a) la retta massima da porre a carico delle famiglie per la fruizione del servizio;
 - b) la quota corrispondente ad una soglia ISEE massima, al di sotto della quale è possibile richiedere un'agevolazione tariffaria;
 - c) la quota minima di contribuzione corrispondente ad una soglia ISEE minima.
3. In assenza dei requisiti per ottenere la partecipazione del Comune al pagamento della retta o nel caso di mancata presentazione della certificazione ISEE, sarà applicata la retta massima.
4. La retta per chi fruirà di forme diverse dal nido normale (7.30 – 16.30) verrà così rideterminata:
 - mezza giornata: riduzione del 30%;
 - nido corto: riduzione del 20%;

Ulteriori variazioni migliorative sulla modalità di frequenza e relativi costi potranno essere proposte dal soggetto gestore, valutate e recepite dal comune

5. Con decorrenza dall'inizio del secondo anno educativo successivo all'avvio della concessione le rette vengono adeguate, annualmente, all'indice FOI ISTAT calcolato al mese di Febbraio precedente all'anno educativo oggetto dell'adeguamento

Art. 19 AGEVOLAZIONI

1. Per usufruire della riduzione della retta, prima dell'avvio dell'anno educativo verrà chiesto agli utenti del servizio, attestazione ISEE per prestazioni sociali agevolate per i minorenni in corso di validità.
2. La retta come determinata al comma 1 rimane in vigore per l'anno educativo in corso, salvo cambi di residenza e cambi di modalità di frequenza
3. In caso di contemporanea frequenza del nido di due o più fratelli, la retta come sopra determinata viene abbattuta, per ognuno di essi del 30%.

4. Il Comitato di gestione, in casi specifici, può verificare la possibilità di mantenimento del posto in caso di assenza prolungata del bambino e di ricalcolare la retta mensile in relazione ad una documentata e prolungata assenza .

Art. 20 ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI

1. Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni:
 - a) coloro che usufruiscono di un ISEE pari o superiore alla soglia massima stabilita dal Comune;
 - b) utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti nel territorio comunale, salvo diversa indicazione contenuta in apposita convenzione esistente con il Comune di residenza.

Art. 21 MODALITA' DI CALCOLO DELLA RETTA AGEVOLATA PERSONALIZZATA

1. La retta differenziata o personalizzata, viene definita come quota parte a carico dell'utente per la partecipazione al servizio. Essa viene calcolata sull'importo totale della retta (parte fissa più parte variabile), in modo direttamente proporzionale all'ISEE come previsto nel presente documento, in applicazione del "Regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate" approvato con delibera del Consiglio Comunale del 07.03.2003 n. 42. La situazione ISEE è riferita alla situazione economica dell'intero nucleo familiare.
2. La retta agevolata personalizzata verrà calcolata, pertanto, secondo la seguente formula: (ISEE dell'utente \times A) X (Retta massima - Retta minima)

Retta dell'utente $x = \dots +$ Retta minima

B

dove A è il livello minimo di ISEE (con la massima agevolazione) e B è la differenza tra ISEE massimo (senza agevolazione) e ISEE minimo.

Art. 22 PAGAMENTI

1. La quota fissa mensile dovrà essere versata entro il 10 del mese di riferimento per ogni mese di apertura del Nido. Se l'inserimento avviene nella seconda metà del mese, la quota fissa sarà dimezzata.
2. I genitori dovranno provvedere al pagamento della quota variabile in modo conforme a quanto indicato dall'Ente gestore.
3. Il Soggetto gestore del servizio provvederà ad emettere una specifica notula, con l'indicazione della retta mensile, calcolata sommando alla quota fissa la quota giornaliera, di cui all'art. 19 comma 2, moltiplicata per i giorni di presenza, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 23 – NORME FINALI

1. Per quanto non contemplato nel presente documento si fa riferimento al Regolamento di Gestione dell'Asilo Nido Comunale approvato dal C.C. con deliberazione n. 82 del 9.4.2003.